

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determina, all'art. 1, fra i vari presupposti per l'applicazione dell'imposta, anche il possesso di fabbricati;

Considerato che l'art. 5 indica, quale base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, il valore degli stessi determinato sulla base delle rendite catastali moltiplicate per dei coefficienti;

Considerato inoltre che all'art. 10, comma 4, viene stabilito che i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, avendo la dichiarazione iniziale effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate;

Visto l'art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) con il quale viene previsto che, qualora sussistano nel territorio comunale immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero vi siano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono la presentazione di atti di aggiornamento dei classamenti, individuando la norma stessa la procedura da seguire;

Visto il comma 337 di tale legge, il quale prevede che le nuove rendite catastali determinate ai sensi del comma 336 producono effetto fiscale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o, in assenza di indicazione, dal primo gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune;

Viste, inoltre, le successive determinazioni 16 febbraio e 30 giugno 2005, nonché la circolare n. 1 del 3.1.2006 dell'Agenzia del territorio, emanate ai sensi del comma 339 della legge finanziaria, al fine di definire le modalità tecniche operative per l'attuazione del comma 336, nonché l'indicazione di misure atte ad incentivare la regolarizzazione spontanea delle posizioni da parte dei titolari di diritti reali;

Visto l'art. 3, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997), il quale prevede la partecipazione dei Comuni all'ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'Amministrazione finanziaria. In tale ottica, il Comune può chiedere all'ex U.T.E., ora Agenzia del territorio, la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche;

Vista, infine, la circolare n. 7/2005 dell'Agenzia del territorio in data 4.7.2005, con la quale vengono analizzate le modalità operative di aggiornamento degli archivi catastali, a seguito del D.M. 19.4.1994, n. 701 (procedura DOCFA), ribadendo che il termine di dodici mesi previsti dalla normativa perché gli uffici procedano alla rettifica dei dati censuari iscritti in atti è ordinario e non perentorio, potendo pertanto gli stessi, a seguito di accurate verifiche, procedere alla rettifica degli stessi dopo tale termine;

Considerata l'opportunità di revisione dei classamenti esistenti, quando ritenuti non congruenti, offerta dalla attuale normativa;

Esaminati inoltre:

- l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, il quale prevede che in caso di omessa presentazione della denuncia di variazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata;
- l'art. 14, comma 1, così come modificato dal D.Lgs. 18.12.1997, n. 473, il quale prevede che per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65;
- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, in tema di ravvedimento, il quale prevede che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
- il comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede che le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nell'articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;
- l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale al comma 1, prevede che i comuni, per i tributi propri, possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte inadempiti;
- l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale prevede che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

Ritenuto che l'operazione promossa dal comma 336 della Legge finanziaria 2005, abbia lo scopo di riallineare il classamento catastale e la conseguente rendita alle situazioni di fatto esistenti, al fine di conseguire obiettivi di equità fiscale, attraverso il recupero di fenomeni di elusione ed evasione fiscale in quanto:

- una corretta attribuzione di categoria e di classe ha lo scopo di pervenire ad una perequata valutazione della redditività ritraibile dalle singole unità immobiliari e di definire una corretta inventariazione tipologica edilizia del patrimonio immobiliare;
- l'adeguamento delle rendite alla realtà comporterà anche un aggiornamento delle basi imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando così la possibilità all'Amministrazione comunale di reperire risorse attraverso un'azione perequativa;

Vista la mole complessiva delle unità interessate alla manovra, nonché la complessità delle azioni di ricerca delle unità immobiliari interessate, da svolgere attraverso l'analisi di banche dati catastali, urbanistiche e tributarie, nella considerazione di cercare di promuovere in tempi brevi l'azione di regolarizzazione dei classamenti;

Visto l'indirizzo espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 174/2005 del 9 agosto 2005 con la quale si approvava il progetto di cui in oggetto che può essere suddiviso nelle seguenti attività:

- a) estrapolazione delle unità immobiliari con classificazione catastale in A4 e A5 ed individuazione dei relativi proprietari o dei soggetti titolari di diritti reali sugli stessi;
- b) invio di una comunicazione tramite la quale si invitano i soggetti sopra identificati a verificare la coerenza tra la situazione di fatto ed il relativo classamento catastale anche a seguito di intervenute variazioni edilizie;
- c) verifica delle risposte ottenute con conseguente analisi degli atti di aggiornamento forniti dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili;
- d) accertamento della maggiore imposta dovuta a seguito del nuovo classamento catastale attribuito;
- e) in caso di mancata risposta notifica dell'elenco dei nominativi alla competente Agenzia del Territorio;

Ritenuto opportuno in questa sede procedere all'approvazione di un apposito Regolamento per le motivazioni sopra esposte;

Dato atto che tale Regolamento viene riportato nell'allegato "A" a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 L. 448/2001, le modifiche regolamentari, effettuate entro la data fissata per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio suddetto;

Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta del 15/05/2006 dalla I<sup>a</sup> e dalla VI<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall'aula la Consigliera Romano Anna Maria, sono pertanto presenti n. 34 componenti;

Preso atto inoltre che il Consigliere Dalmasso Emilio propone di modificare l'articolo 5, comma 3° del Regolamento in discussione affinché la rateizzazione sia concessa anche a coloro che sono in difficoltà economica;

Preso atto infine che tale proposta non viene accolta dall'Assessore Boselli;

Presenti in aula	n. 34
Non partecipa alla votazione	n. 0
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 34
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 13, COMMA 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 E DELL’ART. 1 COMMI 336 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311” nel testo riportato nell’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la funzionalità operativa di tale Regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006;
- 3) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

-----oOo-----

Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono i seguenti interventi:

“..... O M I S S I S .....”